



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116, PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024, 2025 E 2026.

DISCIPLINARE DI GARA

Cat. 9

CPC 86211 - 86220

CPV 79210000 - 9

CIG 9820242011



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	5
2.3 Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. DURATA, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1. Durata	8
4.2 Opzioni e rinnovi	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
7.1 Requisiti di idoneità	10
7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria	11
7.3 Requisiti di capacità tecnico professionale	11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
12.1. Modalità di presentazione dell'offerta	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
14.1 Domanda di partecipazione	20
14.2 Documento di gara unico europeo	21
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	23
14.3.1 Dichiarazioni integrative	23
14.3.2 Documentazione a corredo	24
14.3.3 Documentazione in caso di avvalimento	25
14.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	25
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	27
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli criteri	28
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
17.3 Riparametrazione punteggi	34
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	39
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39
ALLEGATI	40



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

DISCIPLINARE DI GARA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116, PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024, 2025 E 2026.

1. PREMESSE

Il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea (in seguito Ministero o stazione appaltante), con determina a contrarre dell'11 maggio 2023, prot. n. 0245685, ha decretato di procedere alla individuazione di un organismo di certificazione privato, ai sensi dell'articolo 12 del **regolamento (UE) 2021/2116, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.**

La scelta di un organismo di certificazione affidabile, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/2116, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito, Codice).

Cat. 9

CPC 86211 - 86220

CPV 79210000 - 9

CIG 9820242011

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio italiano

codice NUTS IT

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Michela Galimi – tel. 0646654028, e-mail michela.galimi@masaf.gov.it – piue1@masaf.gov.it.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Bozza di contratto;
- 4) Documento di gara unico europeo;
- 5) Patto di integrità, ai sensi della Legge 190/2012 e del PNA 2023-2025 approvato dall'ANAC il 17 gennaio 2023 (delibera n. 7 del 17 gennaio 2023; piano nazionale anticorruzione 2022);
- 6) Modulistica allegata per gli operatori economici interessati a partecipare;
- 7) Linee direttrici Commissione Europea relative alle attività degli organismi di certificazione sugli organismi pagatori, nell'ambito del funzionamento della *governance* della nuova PAC.

Eventuali modifiche delle sopracitate linee direttrici, introdotte dalla Commissione Europea successivamente alla pubblicazione del bando, non rappresentano una variazione del servizio da rendere e si intendono per tanto implicitamente accettate dall'operatore che si aggiudicherà la gara.

Il ministero mette a disposizione, sul proprio sito web www.politicheagricole.it (profilo committente), sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara", sulla pagina dedicata alla gara <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19558>, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pertanto, non sono prese in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara da parte di operatori economici interessati.

2.2 Chiarimenti

Gli operatori economici interessati possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara agli indirizzi e-mail del RUP, dott.ssa Michela Galimi, michela.galimi@masaf.gov.it, e dell'ufficio PIUE1 piue1@masaf.gov.it; pocoi1@pec.politicheagricole.gov.it; aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it; fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nel presente punto.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, gli operatori economici sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica semplice, da utilizzare ai fini delle operazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi: pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it; pocoi1@pec.politicheagricole.gov.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara; quest'ultime meglio specificate, rispettivamente, nello schema di contratto e nelle linee guida della Commissione europea: documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

La gara ha per oggetto la scelta di un organismo di certificazione cui affidare l'emissione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2116 per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2026), con riferimento agli organismi pagatori riconosciuti in Italia:

- AGEA – Organismo Pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);
- OPRLO (Organismo pagatore regione Lombardia);
- AGREA (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura regione Emilia Romagna);
- AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti);
- ARTEA (Agenzia regione Toscana per le erogazioni in agricoltura);
- ARPEA (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura);
- APPAG (Agenzia provinciale per i pagamenti -Trento);
- OPPAB (Organismo pagatore della provincia autonoma di Bolzano);
- ARCEA (Agenzia regione Calabria per le erogazioni in agricoltura);
- ARGEA (Agenzia regione Sardegna per il sostegno all'agricoltura);

Il servizio andrà reso anche nei riguardi di eventuali altri Organismi Pagatori che dovessero ottenere il riconoscimento ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, nel corso del periodo oggetto di certificazione. Nel caso intervenisse uno o più provvedimenti di revoca del riconoscimento di qualche Organismo Pagatore, il compenso del contratto non subirà modifiche.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

La predetta attività di certificazione ha caratteristiche sostanzialmente standardizzate, dovendo rispondere a norme europee e internazionali di audit, così come previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione europea e delle norme internazionali in materia di revisione.

L'esecuzione dell'appalto comprende tutte le attività necessarie per emettere il parere di cui al comma 2 del presente articolo per ciascun Organismo Pagatore riconosciuto per l'Italia, nonché eventuali attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea ai fini del riconoscimento della spesa e dell'approvazione dei conti, nonché le attività inerenti la validazione delle azioni correttive poste in essere dall'Organismo Pagatore il cui riconoscimento è posto sotto osservazione dell'autorità competente, per la mancata conformità ai criteri di riconoscimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, attesa la presenza di più Organismi Pagatori è designato un organismo pubblico di coordinamento, il menzionato parere dovrà avere ad oggetto anche i sistemi di governance di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2021/2116.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a rispettare il termine indicato negli articoli 9 e 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per l'adempimento delle relative attività elencate nelle norme richiamate.

L'organismo di certificazione designato, si impegna altresì, laddove si rendesse necessario, ad adempiere a quanto richiesto dalla Commissione europea con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 prorogato fino all'esercizio finanziario (agricolo) 2022, con possibili spese per il FEASR anche dal 16.10.2025 al 31.12.2025 secondo quanto già previsto con Linea direttrice 3B riguardo il precedente periodo di programmazione 2007/2013.

La tipologia del servizio oggetto della presente procedura non si presta ad una suddivisione in lotti ed il lotto unico permette una migliore organicità del servizio, così come richiesta dalla normativa europea, e una maggiore flessibilità organizzativa del gruppo di lavoro, con conseguenti economie di scala e contenimento dei costi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Attività finalizzate all'espressione del parere di cui all'articolo 12 regolamento (UE) 2021/2116 esercizi finanziari 2024, 2025, 2026	79210000-9	P	3.300.000,00
Importo totale a base di gara				3.300.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto dell'IVA (pari al 22%) e delle altre imposte e contributi previsti dalla legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.

La spesa per l'appalto è a carico del capitolo di bilancio 1470 PG 01, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato alla copertura delle "spese da erogare per la



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

certificazione della spesa relativa ai fondi FEAGA- FEASR”.

Le attività oggetto della gara riguardano l'intero territorio nazionale e sono svolte, in particolare, presso le sedi degli Organismi pagatori, dei soggetti dagli stessi delegati, dei CAA, delle Regioni e presso i beneficiari dei finanziamenti UE.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere prestato per gli esercizi finanziari 2024 (16 ottobre 2023 – 15 ottobre 2024), 2025 (16 ottobre 2024 – 15 ottobre 2025), 2026 (16 ottobre 2025 – 15 ottobre 2026), e, comunque, fino alla chiusura della procedura di certificazione dei conti FEAGA e FEASR relativa all'esercizio finanziario 2026, al fine di permettere alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati nell'ambito del Piano strategico Nazionale della PAC, fatta salva la possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'articolo 63, comma 5, lettera b) del Codice.

La chiusura della certificazione dei conti FEAGA e FEASR si sostanzia nella presentazione alla Commissione europea della documentazione relativa ai conti FEAGA e FEASR, di cui articolo 9, paragrafo 3, lett. a), b), c) e d) del Regolamento (UE) 2021/2116, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio finanziario oggetto di certificazione (salvo modifiche del termine apportate con atto delegato della Commissione in itinere). Tali documenti sono necessari per la successiva adozione delle decisioni di chiusura contabile dei conti FEAGA e FEASR adottate dalla Commissione europea entro il successivo 31 maggio, come previsto dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116.

4.2. Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1 e 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

A pena di esclusione di tutte le offerte presentate, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento, consorzio ordinario o in aggregazione di imprese di rete.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Nel caso di consorzi, inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti nei commi a seguire:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Requisiti di carattere generale:

- a) insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall'articolo 80, comma 1, del Codice;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 1bis, comma 14, della legge 383/2001;
- d) insussistenza della clausola di esclusione indicata dall'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012;
- e) insussistenza della clausola di esclusione indicata dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
- f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- g) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- h) insussistenza dei divieti di cui all'articolo 48, comma 7, del Codice.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464/2022; ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso ANAC per la comprova dei requisiti di partecipazione ed obbligatorio.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. b) del Codice, non sono ammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Iscrizione** nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 come modificato dal decreto legislativo 135/2016 e, da ultimo, dal D.lgs. 24 febbraio 2021 n. 17.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di carattere economico finanziario

- a) Dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economico finanziaria a svolgere il servizio e che evidenzino **i rapporti tra attività e passività** degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 83, commi 4, lettera b) del Codice;
- b) **Fatturato globale medio annuo**, al netto di IVA, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 3.000.000,00, nonché fatturato specifico di almeno euro 1.500.000,00 derivante da attività di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 83, commi 4, lettera a), e 5 del Codice.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e dell'allegato XVII del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

1) Esecuzione, nel quinquennio antecedente il termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte, di almeno un contratto avente ad oggetto servizi di revisione legale dei conti annuali, secondo la normativa vigente, presso soggetti della PA, Enti Pubblici o Società partecipate, per un importo annuo non inferiore ad € 100.000,00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualora il committente privato non rilasciasse la suindicata documentazione, mediante copia del contratto e relative fatture corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte del committente.

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione dei dati a supporto della conformità al GDPR alla norma UNI ISO IEC 27701:2019 idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto, in relazione alla gestione banche dati.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

qualità alla norma UNI ISO IEC 27701:2019.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

3) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara, fatto salvo quanto specificato per le dichiarazioni bancarie.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui **al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro dei revisori legali, di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.

I requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato specifico, di cui al punto 7.2 lett. b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività di cui al punto 7.2 lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnico professionale, di cui al precedente punto 7.3 n. 1, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Nel raggruppamento misto, si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti relativi ai punti 7.3 n. 2 e 3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 9.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro dei revisori legali, di cui al punto 9.2 lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore per diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, e del modello integrativo, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a €. **66.000,00** (sessantaseimila/00).

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193 "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo €. 165,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione di autofinanziamento ANAC, attualmente in vigore, n. 621 del 20 dicembre 2022, recante evidenza del Codice **CIG 9820242011**, e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21 giugno 2023** al seguente indirizzo:

- **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione Generale delle politiche e internazionali e dell'Unione europea –Segreteria
Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA

La predetta documentazione può essere consegnata a mano, o inviata tramite corriere espresso, o a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il suddetto termine di scadenza.

L'orario di ricezione del plico è dalle 8.30 alle ore 16.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio del Ministero deputato alla ricezione del plico (Ufficio postale del Ministero o Segreteria della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea), con l'attestazione del giorno e, qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione, dell'ora di arrivo.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali sono riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

12.1. Modalità di presentazione dell'offerta

I concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria, in un unico plico, contenente le altre buste, che, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente - denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo del mittente e indirizzo PEC per le comunicazioni - e riportare la dicitura:

NON APRIRE – Offerta per la gara di appalto per l'affidamento del servizio di certificazione, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116, della spesa FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2024 – 2025- 2026.

Termine per la presentazione delle offerte 21 giugno 2023.

CIG 9820242011

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento.

L'Amministrazione non risponde di alcun disagio connesso alla mancanza di una o più delle indicazioni sopra richiamate.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, tre buste, ciascuna delle quali a sua volta deve essere chiusa e sigillata, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello integrativo, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla pagina del sito internet della stazione appaltante dedicata alla gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei contratti pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE o del modello integrativo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o del modello integrativo, e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, il modello integrativo nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.1, disponibile sulla pagina internet della stazione appaltante dedicata alla gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

14.2.Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, nonché il modello integrativo al DGUE, messi a disposizione sulla pagina internet della stazione appaltante dedicata alla gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice dei contratti pubblici sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice dei contratti pubblici – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo al sistema di gestione della conformità dei dati, e di gestione della qualità di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE ed il modello integrativo al DGUE devono essere presentati:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di essere indipendente da ciascun organismo pagatore, dall'organismo di coordinamento nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (articolo 1, comma 17, della l. 190/2012) che allega sottoscritto alla documentazione di cui alla busta "A";
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DM 21/05/2015 n. 1739), accessibile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6406>; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica semplice ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice dei contratti pubblici;
 10. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta, o soltanto di una parte, della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;
 11. attesta di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti allo stesso spettante, ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico; in caso di subappalto, anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. d) della delibera ANAC n. 464/2022;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici:

- copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione in caso di avvalimento

Il ricorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- La dichiarazione di avvalimento;
- Il contratto di avvalimento;
- Il PASSOE dell'ausiliaria.

14.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 -
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica con il dettaglio dei servizi offerti;
- b) tabella A relativa all'aumento del numero delle risorse umane nel Team di lavoro di cui alle successive pagine 30-31;
- c) tabella B relativa all'aumento della qualificazione e dell'esperienza del Responsabile del servizio di cui alla successiva pagina 31.
- d) Curricula vitae dei membri del gruppo di lavoro, formato EU, sottoscritto ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/200;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra tutti gli elementi richiesti, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 17.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal presente Disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica, motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e i curricula dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta, ed attendere l'autorizzazione resa dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e valutate in sede di gara e, comunque, tale sostituzione può non essere accettata dal Ministero. In caso di non accettazione della sostituzione il Ministero ne dà comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta dall'operatore economico e deve contenere il ribasso unico percentuale da applicare all'importo a base d'asta, fissato in € 3.300.000,00 (al netto di IVA nella misura del 22%) per il triennio, al netto di imposte e contributi di legge. Il ribasso unico percentuale dovrà essere indicato fino ad un massimo di tre cifre decimali.

Considerata la natura dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, non è richiesta l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

della manodopera.

Sono inammissibili offerte in aumento.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Tutti gli importi devono essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati in via analitica ai successivi paragrafi.

Il punteggio complessivo per ogni offerta (P) sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica (PT) e il punteggio conseguito per l'offerta economica (PE).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli criteri

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell'offerta o mancata offerta di



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

quanto specificamente richiesto.

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avviene in base ai seguenti criteri:

N.	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Aumento del numero delle risorse umane nel team di lavoro	15			15
2	Esperienza generale del team di lavoro	35		30	5
3	Organizzazione	12	12		
4	Criteri premiali tabellari, ai sensi dell'art. 95, VI c., del Codice	8			8
	<u>TOTALE</u>	<u>70</u>			

L'offerta Tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1. Aumento del numero delle risorse umane nel Team di lavoro (max 15 punti).

Il gruppo di lavoro è sottoposto ad **un Responsabile del servizio**, dal quale dipendono direttamente almeno **6 Responsabili operativi, 6 Esperti revisori, 3 Esperti informatici e 1 Esperto agricolo**.

Presso **ciascun organismo pagatore** l'attività di certificazione deve essere svolta da un Team composto almeno da: **1 responsabile operativo, 1 esperto revisore, 1 esperto informatico e 1 esperto agricolo**. Presso l'organismo di coordinamento l'attività di certificazione deve essere svolta da un Team composto almeno da: 1 responsabile operativo, 1 esperto revisore, 1 esperto informatico.

Di seguito si riportano le qualità professionali minime di ciascuna figura professionale:

il Responsabile del servizio deve essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica da almeno 5 anni in discipline economiche; essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e al Registro dei revisori legali sezione A; avere almeno 5 anni di esperienza professionale in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci; nel corso dell'esperienza professionale, deve aver maturato per almeno 3 anni esperienza sulla certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali), di cui almeno un anno nel ruolo di responsabile della revisione/certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali); deve, inoltre, possedere un livello avanzato di capacità linguistica inglese o francese, scritta e orale;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

i Responsabili operativi devono essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica da almeno 5 anni in discipline economiche; essere iscritti all'Albo professionale dei Dottori commercialisti o al Registro dei revisori legali sezione A; devono possedere almeno 3 anni di esperienza in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci; nel corso della loro attività professionale devono aver maturato almeno 1 anno esperienza nella certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali); devono, inoltre, possedere un livello almeno intermedio di capacità linguistica inglese o francese, scritta e orale;

gli Esperti revisori devono essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline economiche da almeno tre anni; avere una esperienza professionale di almeno due anni in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci; nel corso della loro attività professionale devono aver maturato per almeno un anno esperienza nella certificazione delle spese finanziate da fondi comunitari; devono, inoltre, possedere un livello almeno elementare di capacità linguistica inglese o francese, scritta e orale;

gli Esperti informatici devono essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline informatiche; devono, inoltre, possedere un livello almeno elementare di capacità linguistica inglese o francese, scritta e orale;

gli Esperti agricoli devono essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline agrarie o forestali; essere iscritti da almeno un anno all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o all'Albo degli Agrotecnici laureati o del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

In relazione al criterio di valutazione n. 1, sarà attribuito un punteggio sulla base della tabella sottostante, fino a un massimo di 15 punti.

Tabella A				
Criterio 1 – Aumento del numero delle risorse umane nel Team di lavoro (max 15 punti)			Punteggio	
			T	D
A1.1	Aumento del numero degli <u>Esperti revisori</u> impiegati nel Team di lavoro (max 4 punti)	Nessuna risorsa aggiuntiva	0	
		Da 1 a 2 risorse aggiuntive	1	
		Da 3 a 4 risorse aggiuntive	2	
		Da 5 a 6 risorse aggiuntive	3	
		Da 7 a più risorse aggiuntive	4	
A1.2	Aumento del numero degli <u>Esperti informatici</u> impiegati nel Team di lavoro (max 4 punti)	Nessuna risorsa aggiuntiva	0	
		1 risorsa aggiuntiva	1	
		2 risorse aggiuntive	2	
		3 risorse aggiuntive	3	
		Da 4 a più risorse aggiuntive	4	
A1.3	Aumento del numero degli <u>Esperti agricoli</u> impiegati nel Team di lavoro (max 3 punti)	Nessuna risorsa aggiuntiva	0	
		1 risorsa aggiuntiva	1	
		2 risorse aggiuntive	2	
		Da 3 a più risorse aggiuntive	3	
A1.4	Aumento del numero dei <u>Responsabili operativi</u> impiegati nel Team di lavoro (max 4 punti)	Nessuna risorsa aggiuntiva	0	
		Da 1 a 2 risorse aggiuntive	1	
		Da 3 a 4 risorse aggiuntive	2	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

		Da 5 a 6 risorse aggiuntive	3	
		Da 7 a più risorse aggiuntive	4	

2. Esperienza generale del gruppo di lavoro (max 5 + 30 punti).

Sarà valutata la maggiore esperienza del gruppo di lavoro posseduta dai professionisti per ciascuna categoria professionale.

Rispetto al Responsabile del servizio, il punteggio di massimo 5 punti relativo alla maggiore esperienza rispetto a quella minima richiesta dal disciplinare sarà attribuito come dalla tabella sottostante.

Tabella B			
Aumento della qualificazione e dell'esperienza del Responsabile del servizio (max 4 punti)		Punteggio	
		T	D
Esperienza professionale del Responsabile del servizio maturata sulla revisione contabile e sulla certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari agricoli o strutturali – max	Da 4 a 5 anni	1	
	Da 6 a 7 anni	2	
	Da 8 a 9 anni	3	
	Da 10 a 11 anni	4	
	Da 12 anni in su	5	

Il punteggio di massimo 30 punti sarà attribuito nel modo seguente.

Sarà valutata la maggiore esperienza del team di lavoro posseduta dai professionisti, rispetto all'esperienza generale minima richiesta dal disciplinare, per ciascuna delle quattro restanti categorie di riferimento (Responsabili operativi, Esperti revisori, Esperti agricoli o Esperti informatici),

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica descrittiva del gruppo di lavoro proposto e dei curricula dei componenti del team di lavoro, con esclusivo riferimento al Team minimo richiesto dal disciplinare d'appalto (non considerando, pertanto, la componente di unità aggiuntive eventualmente proposte per l'erogazione dei servizi, né la figura del Responsabile del servizio).

Il punteggio verrà assegnato con l'applicazione della seguente formula:

$$P(i) = \frac{egm(i)}{egm(max)} \times 30$$

dove:

- P(i) è: il punteggio da assegnare all'offerta i in esame;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

- **egm(i)** è: l'esperienza generale media attribuita all'offerta **i** in esame, calcolata sulle maggiori differenze tra i valori di esperienza generale (**eg**) dei diversi componenti del Team di lavoro e l'esperienza minima richiesta per l'expertise della categoria di riferimento (Responsabili operativi, Esperti revisori, Esperti agricoli o Esperti informatici);
 - **egm(max)** è: l'esperienza generale media più alta calcolata su tutte le offerte presentate.
- Il calcolo dell'**egm(i)** sarà così determinato:

$$\text{egm(i)} = \frac{\sum \Delta (\text{delta}) \text{ eg}}{\mathbf{n}}$$

dove:

- $\sum \Delta (\text{delta}) \text{ eg}$ è: la somma delle differenze tra l'esperienza generale e l'esperienza minima richiesta per l'expertise della categoria di riferimento, calcolata sugli **n** componenti del team di lavoro che massimizzano tale somma;
- **n**: è la somma del numero di componenti del Team di lavoro richiesto ai sensi del disciplinare (non considerando, pertanto, la componente di unità aggiuntive eventualmente proposte per l'erogazione dei servizi né la figura del Responsabile del servizio), per ciascuna delle quattro categorie di riferimento (Responsabili operativi, Esperti revisori, Esperti agricoli, Esperti informatici).

Al fine di non stressare tale criterio saranno computati per i singoli professionisti per il calcolo del punteggio max fino a 10 anni in più per i Responsabili operativi, max fino a 5 anni in più per gli Esperti revisori e max fino a 3 anni in più per le categorie degli Esperti agricoli e degli Esperti informatici, individuati nell'offerta per la fornitura del servizio. Le esperienze di queste ultime due categorie devono in ogni caso essere relative all'ambito delle attività di revisione e certificazione contabile di bilanci. Ai fini del calcolo saranno considerati i periodi lavorativi espressi in mesi, anche non continuativi. Le frazioni fino a 15 gg non potranno essere considerate mentre quelle superiori a 15 gg saranno considerate come un mese. Non saranno cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo temporale. Ai fini del calcolo il metodo che sarà utilizzato prevede l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la cifra è compresa tra 5 e 9.

Per l'attribuzione del punteggio, sarà calcolato il valore attribuito alla maggiore esperienza del Responsabile del servizio (come risultante dalla tabella sovrastante), unitamente al valore risultante dall'esperienza degli altri componenti del team, relativamente alle restanti figure professionali: il risultato è il **PQT**.

3. Organizzazione: Max 12 punti.

Il punteggio è attribuito sulla base delle informazioni riportate nell'offerta tecnica e nei Curricula dei componenti del team che espletterà il servizio oggetto dell'appalto, con riferimento ai sottoindicati sub-criteri:

3.1 Aspetti organizzativi che assicurano l'espletamento del servizio anche in situazioni di concentrazioni di fabbisogni lavorativi, dovuti a concomitanti attività da svolgere sui diversi



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Organismi pagatori in ristretti archi temporali, valutati in termini di risorse aggiuntive, rispetto al gruppo di lavoro minimo, che opereranno direttamente presso le diverse sedi degli Organismi pagatori e, nei casi previsti, presso i soggetti delegati dagli stessi Organismi pagatori ed i beneficiari degli aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR.

- 3.2 Stabilità del gruppo di lavoro nel corso dell'ultimo biennio valutata in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con ciascun componente del gruppo di lavoro, comprese le risorse aggiuntive, nonché modalità previste per il mantenimento del know-how necessario all'espletamento del servizio a fronte del turn-over di personale. I soci sono considerati assunti a tempo indeterminato.
- 3.3 Adeguatezza del calendario delle attività al rispetto della tempistica per il rilascio della certificazione oggetto del contratto.
- 3.4 Gestione dei rapporti con Ministero, Organismo di coordinamento e Organismi pagatori e collaborazione nella gestione dei rapporti con Commissione europea e Corte dei conti europea.
- 3.5 Presenza nel team di esperti informatici in possesso di un'abilitazione riconosciuta a livello internazionale quale "auditor" dei sistemi informativi.
- 3.6 Gestione del passaggio di consegne a fine servizio.

Sono stabiliti cinque giudizi che ciascun commissario può attribuire ai sopraindicati sub-criteri oggetto di valutazione; e a ognuno di essi corrisponde l'assegnazione di un punteggio corrispondente, e segnatamente:

Ottimo = 2

Più che adeguato = 1,50

Adeguato = 1

Parzialmente adeguato = 0,50

Inadeguato = 0

Ciascun commissario, per ogni sub-criterio di natura discrezionale, attribuisce il proprio punteggio e, al fine dell'attribuzione del punteggio finale, si procede al calcolo del valore medio: il risultato è il **PD** attribuito a ciascun concorrente.

4. Criteri premiali tabellari, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, Codice: Max 8 punti.

I sottoindicati punteggi (**PT**) sono assegnati automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

- 4.1** Il possesso di certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali ad es. OSHAS 18001, SA 8000: n. 2 punti.
- 4.2** Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, o una certificazione ambientale ISO 14001, o una certificazione rilasciata da un ente abilitato che consenta di accertare l'impegno e l'attenzione della concorrente nella gestione sostenibile dell'azienda: n. 2 punti.
- 4.3** Al fine di assicurare il rispetto del principio delle Pari opportunità, il divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché l'integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività – secondo quanto stabilito dal Codice delle pari opportunità, così come modificato dalla L. n. 162/2021 - sarà considerato elemento premiante la presenza, all'interno del Team di lavoro offerto, di donne o uomini in una percentuale che non superi il 60% dell'uno o dell'altro genere: n. 2 punti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

4.4 L'offerente ha adottato una o più delle seguenti misure o modelli organizzativi di lavoro flessibile tali da favorire la conciliazione vita/lavoro:

- Assicurazione sanitaria (0,50 punti);
 - Attivazione rete asili nido convenzionati o contributo mensile di importo almeno pari a € 50 per l'accesso all'asilo nido (0,50 punti);
 - Smart working o lavoro da remoto per un tempo minimo di 8 (otto) giorni al mese (1 punto).
- Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure indicate, fino a un massimo di C = 2 punti.

Le certificazioni o attestazioni devono essere possedute dal concorrente alla data di pubblicazione del bando; il concorrente dovrà produrre la certificazione o l'attestazione del rilascio da parte dell'Ente certificatore, o documentazione equivalente.

Per l'attribuzione dei punteggi, tutti i soggetti, di cui ai precedenti paragrafi 7.4 e 7.5 debbono possedere le certificazioni o le attestazioni sopra descritte.

La somma dei punteggi assegnata ai singoli criteri (**PggTot + PQT + PD + PT**), costituisce il punteggio per l'offerta tecnica del singolo concorrente.

17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Offerta economica: max 30 punti. Saranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà quotato il miglior ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara fissato in € 3.300.000,00. Ai restanti concorrenti sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:

$$PE = \frac{Ri}{Rmax} \times 30$$

Dove:

PE = punteggio offerta economica;
Ri = ribasso offerto dall'lesimo concorrente;
Rmax = ribasso massimo offerto;

Il prezzo non dovrà subire variazioni per adeguamento al costo della vita e resterà fisso per tutta la durata di espletamento del servizio, salvo cambiamenti significativi ed eventi eccezionali oggi non prevedibili.

Il prezzo stesso sarà comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all'impiego del personale (assicurazioni infortuni e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti) e all'espletamento del lavoro.

17.3. Riparametrazione punteggi

La commissione, attribuiti i punteggi a ciascuna offerta, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, procede a riparametrare tale punteggio. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 28 giugno 2023, alle ore 10.00, presso la sede del Ministero alla via XX Settembre n. 20 Roma**; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero e all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale del Ministero di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo informativa resa sulla pagina internet della stazione appaltante dedicata alla gara.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara", sulla pagina internet dedicata alla gara, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.3.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 Codice dei contratti pubblici, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice dei contratti pubblici.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 89 e dall'articolo 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110 comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 26, comma 1, lettera a punto 7bis, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 25.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso gli istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicate anche non in via esclusiva alle



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Nello stesso termine si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario, pertanto, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi dei cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

Si rammenta, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che a partire dal 6 giugno 2014 le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa.

A tale scopo sul sito www.fatturapa.gov.it e sul sito del Ministero al link <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7603> sono disponibili tutte le informazioni utili per l'emissione della fattura elettronica.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria gli adattamenti e le modifiche in sede di esecuzione in modo da rendere il servizio coerente con le esigenze delle istituzioni UE anche per effetto di sopravvenute normative UE o di richieste della Commissione europea o della Corte dei conti europea o di appositi documenti di lavoro applicativi delle medesime.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di affidare all'aggiudicatario servizi complementari o l'esecuzione di nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando.

Il Ministero, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale, ha facoltà di non affidare il servizio o di sospendere l'efficacia del contratto stipulato riconoscendo all'aggiudicatario le somme dovute per le attività regolarmente realizzate, con esclusione di ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Attesa la natura delle prestazioni oggetto della gara, come meglio indicato nel presente Disciplinare, non sono previste né la clausola sociale né altre condizioni particolari di esecuzione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione e dagli organismi pagatori.

L'organismo affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, salvo alle autorità di cui alla normativa di riferimento, le informazioni acquisite per l'espletamento dell'incarico, o pubblicare, in



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

maniera totale o parziale, i contenuti dell'attività di certificazione senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

ALLEGATI:

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Allegato 1– Facsimile Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Facsimile Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
- Allegato 2A – Facsimile Modello integrativo a DGUE;
- Allegato 2B – Linea Guida MIT su modalità di compilazione del DGUE;
- Allegato 3 – Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento;
- Allegato 4 – Bozza del contratto;
- Allegato 5 – Patto di integrità.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Polizzi

Polizzi Luigi
MiPAAF
12.05.2023
15:39:34
GMT+01:00

